



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6335 del 2017, proposto da:

Bagno Vittoria di Cordoni Alessandro & C. s.n.c., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Righi, Ettore Nesi, domiciliato ex art. 25 Cod. proc. amm. presso la Segreteria Sezionale del Consiglio di Stato in Roma, piazza Capo di Ferro, 13;

contro

Comune di Pisa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Susanna Caponi, Gloria Lazzeri, Giuseppina Gigliotti, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Lepore in Roma, via Polibio, 15;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. TOSCANA - FIRENZE: SEZIONE III n. 00608/2017, resa tra le parti, concernente il ricorso

PER L'ACCERTAMENTO

dell'obbligo del Comune di Pisa di provvedere sull'istanza ex art. 03, comma 4-bis, d.l. n. 400/1993 s.m.i. presentata al protocollo comunale in data 31 dicembre 2015

(doc. n. 1); nonché per l'annullamento, per quanto occorra, della nota soprassessoria del Comune di Pisa prot. n. 92300 in data 28 novembre 2016.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pisa;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2018 il Cons. Stefano Fantini e uditi per le parti gli avvocati Ettore Nesi, Maria Romana Ciliutti su delega degli avvocati Giuseppina Gigliotti, Gloria Lazzeri e Susanna Caponi,;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1.- In data 31 dicembre 2015 la s.n.c. Bagno Vittoria di "Cordoni Alessandro & C."- che gestisce l'omonimo stabilimento balneare, ubicato nel Comune di Pisa, località Marina di Pisa, in forza della concessione demaniale marittima del 21 ottobre 2009, rep. 55240, prevedente una scadenza al 31 dicembre 2014- ha presentato domanda di rideterminazione della durata della predetta concessione ai sensi dell'art. 03, comma 4-bis, del d.l. n. 400 del 1993, sostenendo di avere interesse al rilascio di un titolo concessorio, idoneo a consentire l'ammortamento degli investimenti effettuati e la remunerazione del capitale investito.

Gli investimenti sono stati realizzati in un contesto temporale in cui risultava esistente una stabilità del rapporto concessorio, garantita sia dal diritto di insistenza di cui all'art. 37 cod. nav., che dal rinnovo automatico del titolo.

2.- Tale regime è stato abrogato, a seguito della procedura di infrazione n. 2008/4908 aperta, ai sensi dell'art. 258 del TFUE, dalla Commissione Europea nei confronti della Repubblica Italiana, e l'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009, nel testo successivamente modificato, ha peraltro prorogato temporaneamente la efficacia delle concessioni sino al 31 dicembre 2020.

3.- A seguito dell'inerzia opposta all'istanza di proroga della concessione dal Comune di Pisa, la società Bagno Vittoria ha notificato "atto di significazione preordinato alla conclusione del procedimento" in data 24 ottobre 2016, cui ha fatto seguito la nota prot. n. 92300 in data 28 novembre 2016 dell'Amministrazione, rilevante la perdurante efficacia della concessione e la necessità di ulteriore approfondimento da parte degli uffici.

Avverso il silenzio e la nota da ultimo citata, dalla natura asseritamente soprassesoria, ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 Cod. proc. amm., chiedendo l'accertamento dell'obbligo del Comune di provvedere sull'istanza stessa.

Con il ricorso in primo grado la società Bagno Vittoria ha dedotto la violazione degli artt. 2, 3, 11, 41, 42, 97, 111 e 117 Cost; degli artt. 2, 7 e 21 quater della legge n. 241 del 1990, nonché dei principi desumibili dalla comunicazione interpretativa della Commissione Europea in materia di concessioni, adottata il 24 febbraio 1999, nell'assunto che il Comune di Pisa abbia l'obbligo di rideterminare la durata della concessione sulla base della normativa vigente.

4. - Con sentenza n. 26 aprile 2017, n. 608 il T.A.R. per la Toscana, sez. III, accogliendo l'eccezione proposta dall'Amministrazione comunale, ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, nella considerazione che, essendo la concessione del 2009 stata prorogata sino al 2020, non sarebbe ravvisabile un interesse della ricorrente, concreto ed attuale, ad ottenere una pronuncia su di un'istanza di proroga proposta in un tempo considerevolmente antecedente alla scadenza.

5. - Avverso la sentenza ha interposto appello la società Bagno Vittoria di "Cordoni Alessandro & C.", allegando, con articolate argomentazioni, la sussistenza di un interesse attuale al prolungamento della concessione, consistente nel fatto che gli investimenti posti in essere prima della soppressione del c.d. diritto di insistenza ex art. 37 Cod. nav. verranno ammortizzati successivamente al 31 dicembre 2020, ossia una volta che abbia perso efficacia la concessione demaniale marittima di cui la appellante è attualmente titolare, nonché la sussistenza dell'obbligo del Comune

di Pisa di provvedere sull'istanza ex art. 03, comma 4 - bis, del d.l. n. 400/1993, tanto più che il regime di proroga delle concessioni introdotto dall'art. 1 del d.l. n. 194 del 2009 non può prescindere da una valutazione caso per caso, come affermato dalla Corte giust. U.E. con la sentenza 14 luglio 2016, in cause C-458/14 e C-67/15 (*Promoimpresa*).

6. - Si è costituito in resistenza il Comune di Pisa, eccependo l'inammissibilità del ricorso per carenza, in capo alla società ricorrente, di un interesse attuale al conseguimento del rinnovo della concessione, per insussistenza dell'obbligo di provvedere da parte dell'Amministrazione, in quanto l'istanza presentata dalla società Bagno Vittoria in data 31 dicembre 2015 avrebbe, quale unico fine, quello di sondare l'orientamento dell'Ente sulla evoluzione della giurisprudenza europea, e non già di attivare il procedimento ex art. 2 della L. 241/90, e comunque la sua infondatezza nel merito.

7. - Nella camera di consiglio del 26 aprile 2018 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

1.- L'appello è infondato e, pertanto, va rigettato.

Il procedimento avverso il silenzio ex artt. 117 e 31 Cod. proc. amm. richiede sia un interesse attuale e concreto dell'istante, sia l'obbligo di provvedere in capo alla Pubblica Amministrazione.

Nel caso di specie, tuttavia, l'istanza al prolungamento della concessione per il tempo occorrente all'ammortamento degli investimenti effettuati in precedenza, è carente dei requisiti richiesti.

Anzitutto, si osserva che il regime del rinnovo automatico della concessione, ossia del c.d. diritto di insistenza ex art. 37 Cod.nav., che garantiva la stabilità del rapporto concessorio è stato abrogato, a seguito della procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell'art 28 TFUE dalla Commissione Europea nei confronti dell'Italia, dall'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194/2009. L'abrogazione

dell'istituto del diritto di insistenza - in base al quale era riconosciuto un regime preferenziale nei confronti del concessionario uscente - risponde all'esigenza di adeguare le modalità di scelta del concessionario ai principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento.

Parimenti, il legislatore nazionale ha prorogato la durata delle concessioni in essere, dapprima sino al 31 dicembre 2015 e successivamente al 31 dicembre 2020, in modo da tutelare l'interesse dei concessionari che hanno effettuato investimenti in vigenza del regime precedente.

Nel caso di specie, dunque, il titolo concessorio, di cui è titolare la società appellante, ha efficacia sino alla data del 31 dicembre 2020; ne consegue la carenza di un interesse attuale e concreto all'ulteriore proroga.

Peraltro, anche ad ammettere che l'interesse sia connotato da attualità e concretezza, non sussiste l'obbligo in capo all'Amministrazione di provvedere *ex ante*, in un contesto normativo alquanto complesso, certamente implicante un'approfondita valutazione caso per caso nell'esatto momento in cui si evidenzia l'interesse pubblico a disporre del bene demaniale. Tali considerazioni sono state espresse dall'Amministrazione con la nota del 28 novembre 2016 che, seppure non può dirsi espressione di un diniego in senso tecnico, assume tale valenza allo "stato degli atti".

Va rilevato, parimenti, che l'art. 1, comma 18, del d.l. n. 194 del 2009, riferendosi a concessioni in scadenza entro il 31 dicembre 2015 e per le quali è stata disposta la proroga sino al 31 dicembre 2020, non ha modificato la disciplina della durata del rapporto concessorio in modo imprevedibile al tempo del rilascio della concessione o in modo tale da vulnerare l'aspettativa del concessionario. La situazione di incertezza lamentata dalla parte ricorrente sarebbe sorta qualora fosse stata anticipata la scadenza programmata, ma non nell'ipotesi di specie, ossia di prolungamento della durata del rapporto concessorio scaduto.

2.- La peculiarità e novità della questione trattata giustifica la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2018 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Stefano Fantini

IL PRESIDENTE

Francesco Caringella

IL SEGRETARIO